

Scheda sintetica

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nell'UE COM(2014) 23 final del 22.01.2014

e

Raccomandazione della Commissione del 22.1.2014 sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume C(2014) 267 final del 22.01.2014

Breve descrizione degli atti:

La presentazione delle misure sulla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume, si inquadra nella più generale politica energetica dell'Unione europea che ha l'obiettivo di "decarbonizzare" il sistema energetico europeo, aumentando la concorrenza globale per le risorse e i prezzi dell'energia, garantendo al contempo che le economie e i cittadini europei possano disporre di un'energia sostenibile, accessibile e con modalità di approvvigionamento sicuro e affidabile.

Si premette che, da più parti, è stato richiesto in questi anni un intervento dell'Unione europea in questo delicato settore. Se da un lato, infatti, alcuni Stati membri sono attivamente impegnati nella ricerca di giacimenti di gas di scisto, dall'altro i rischi - molti dei quali di carattere transfrontaliero - associati alla tecnica della fratturazione idraulica ad elevato volume, comunemente denominata "fracking", suscitano forti preoccupazioni per gli effetti sulla salute e sull'ambiente. Inoltre, una parte considerevole della popolazione europea ritiene che il livello di cautela, trasparenza e consultazione pubblica sia insufficiente.

In particolare, l'intervento della Commissione europea è stato sollecitato nel 2012 dal Parlamento europeo con due distinte Risoluzioni. Nel 2013 il Comitato delle regioni ha presentato un parere sulla posizione degli enti locali e delle regioni in materia di idrocarburi non convenzionali, e, nel maggio dello stesso anno il Consiglio europeo ha preso posizione sollecitando lo sfruttamento di fonti energetiche interne per ridurre la dipendenza energetica dell'UE dall'esterno e stimolare la crescita economica, ma sottolineando la necessità di garantire un'estrazione sicura, sostenibile ed efficace in termini di costi, nel rispetto della scelta delle modalità di approvvigionamento energetico dei singoli Stati membri. Inoltre dalle consultazioni pubbliche avviate su questo tema da parte della Commissione europea, è emersa in modo chiaro la richiesta da parte dei partecipanti di un intervento "chiarificatore" dell'UE.

In questo contesto, dunque, la Commissione ha presentato il 22 gennaio 2014 una Comunicazione strategica e una Raccomandazione con l'obiettivo di mettere a punto un quadro per la sicurezza e la protezione dell'estrazione di idrocarburi non convenzionali nell'UE e, in particolare, per:

- garantire che le opportunità di diversificare gli approvvigionamenti energetici e migliorare la competitività in modo sicuro ed efficace possano essere adeguatamente colte dagli Stati membri che lo desiderano;
- offrire chiarezza e prevedibilità agli operatori del mercato e ai cittadini, anche per quanto riguarda i progetti di ricerca;
- prendere pienamente in considerazione le emissioni di gas a effetto serra e la gestione dei rischi ambientali e climatici, e quelli per la salute, in linea con le aspettative dei cittadini.

La Comunicazione illustra le potenziali nuove opportunità, le sfide e i rischi derivanti dall'estrazione del gas di scisto in Europa, mentre la Raccomandazione stabilisce i principi minimi cui gli Stati membri che decidono di intraprendere questo tipo di attività, sono chiamati ad attenersi. È importante evidenziare

che la Raccomandazione della Commissione europea non obbliga gli Stati membri a svolgere attività di ricerca o sfruttamento ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume, né impedisce loro di mantenere o adottare misure più specifiche adatte alle circostanze nazionali, regionali o locali.

L'intervento dell'Unione europea è stato avvertito come ormai ineludibile in quanto, pur applicandosi alle attività legate al gas di scisto sia i principi generali che la normativa specifica dell'Unione europea in materia ambientale, alcuni Stati membri hanno iniziato a interpretare la legislazione ambientale dell'UE in modi differenti, mentre altri stanno mettendo a punto norme nazionali specifiche, divieti e moratorie. Questo ha portato alla presenza di prescrizioni divergenti da uno Stato membro all'altro. Ne deriva un quadro operativo frammentato e sempre più complesso che ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e non è in grado di "rispondere" alle forti preoccupazioni che questa tipologia di attività ingenera nei cittadini europei. E' inoltre alto il rischio che le interpretazioni nazionali siano contestate sul piano giuridico compromettendo ulteriormente la sicurezza di cui hanno bisogno gli investitori.

La legislazione ambientale dell'Unione europea, infatti, è stata elaborata in un periodo in cui non si faceva ricorso alla fratturazione idraulica ad elevato volume, di conseguenza aspetti ambientali connessi con la ricerca e la produzione di idrocarburi mediante questa tecnica non sono adeguatamente trattati. Soprattutto per quanto riguarda la pianificazione e la valutazione ambientale strategica, la valutazione dei rischi sotterranei, l'integrità dei pozzi, il monitoraggio delle condizioni iniziali e la sorveglianza operativa, la cattura delle emissioni di metano e la divulgazione di informazioni sulle sostanze chimiche utilizzate in ogni singolo pozzo.

Basandosi, quindi, sulla normativa europea esistente e, se necessario, integrandola, la Raccomandazione invita gli Stati membri in particolare a:

- **pianificare** gli sviluppi e valutare i possibili effetti cumulativi prima di concedere le autorizzazioni;
- **valutare attentamente** l'impatto ambientale e i rischi;
- accertarsi che l'**integrità** del pozzo soddisfi le norme relative alle migliori pratiche;
- **verificare la qualità dell'aria, dei terreni e delle risorse idriche locali** prima di avviare le operazioni, al fine di monitorare eventuali variazioni e affrontare le emergenze;
- **controllare le emissioni atmosferiche**, comprese le emissioni di gas serra, attraverso la cattura dei gas;
- **informare il pubblico** in merito alle sostanze chimiche utilizzate nei singoli pozzi;
- assicurare l'applicazione delle **migliori pratiche** da parte degli operatori per l'intera durata del progetto.

La Commissione europea si impegna, inoltre, a monitorare l'applicazione della Raccomandazione comparando la situazione dei diversi Stati membri e mettendo a disposizione del pubblico i risultati. Il monitoraggio servirà anche a valutare l'eventuale necessità di presentare in futuro proposte legislative più stringenti.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal 4 febbraio 2014 data di trasmissione dell'atto ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata al 6 marzo 2014.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione di una Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.